

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. CXCVI
n. 1**

RELAZIONE

SUI PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI ORARI DELLE CITTÀ

(ANNI 2002 e 2003)

(Articolo 28, comma 6, della legge 8 marzo 2000, n. 53)

Predisposta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 2003



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali
Direzione Generale Tematiche familiari e sociali e tutela dei diritti dei minori

RELAZIONE

La legge n.53/2000, art. 28, ha previsto l'istituzione del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", nella misura di 15 miliardi, da ripartire fra le Regioni con un provvedimento del CIPE, sentita la Conferenza Unificata; la stessa legge, all'art.22, dispone che i comuni predispongano piani territoriali degli orari cittadini, tenendo conto delle esigenze locali, utilizzando le risorse finanziarie del Fondo, devolute alle Regioni.

Con la Legge n.448/2001, art.52, 2° comma, è stato disposto che nel Fondo Nazionale per le Politiche Sociali fossero comprese anche le risorse per gli interventi previsti dall'art. 28 della legge n.53/2000.

Conseguentemente, con il decreto 8/02/03, "Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluite al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002", è stata attribuita la somma di € 7.746.853 al "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città";

Su richiesta dell'Ufficio scrivente, la Direzione Generale del Fondo Politiche Sociali ha interpellato il Ministero dell'Economia in merito alla competenza per la predisposizione del relativo provvedimento di riparto e quella Amministrazione ha precisato "di poter aderire ad una interpretazione della normativa che incardini la competenza al riparto in capo a codesto Dicastero."

A seguito anche di quanto concordato dalla Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 21/01/03, è stato elaborato, in collaborazione con l'ISTAT, uno schema di decreto di riparto del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", del quale ad ogni buon fine si allega copia, unitamente alla nota illustrativa della bozza di provvedimento;

Successivamente, nel testo del decreto di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, relativo all'anno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 171 del 25/07/03, si è disposto che lo stanziamento del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", confluisca nello stesso Fondo Nazionale;

Pertanto questa Direzione Generale, preso atto che, per lo stanziamento previsto per il finanziamento degli interventi di armonizzazione dei tempi delle città, ex art.28 della legge n.53/2000, non risulta un finanziamento ad hoc e le somme relative sono devolute alle Regioni, in modo indistinto, per iniziative di carattere sociale, ha ritenuto opportuno sospendere il successivo iter della bozza di provvedimento già predisposta.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Daverio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Daverio", written over the printed name.

NOTA ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città.

La legge n.53/2000- art.28- ha previsto l'istituzione del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città" nella misura di 15 miliardi, da ripartire con un provvedimento del CIPE, sentita la Conferenza Unificata.

Dando seguito a quanto concordato con la Conferenza Stato-Regioni riunitasi il 21 gennaio 2003, sulla base di quanto previsto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il primo agosto 2001, è stato elaborato uno schema di decreto di riparto, allegato alla presente nota

Il 50% del Fondo è stato ripartito sulla base di criteri demografici e il 50% sulla base di criteri economico-occupazionali.

Il criterio economico-sociale tiene conto del tasso di attività femminile, del numero dei Comuni con più di 100.000 abitanti e del numero di imprese attive per regioni.

Il Fondo è stato ripartito in base alla media delle percentuali di questi tre criteri.

Il criterio demografico tiene conto della popolazione residente e del tasso di incremento naturale.

Visto l'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n.53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Visto l'articolo 52, 2° comma, della legge 28 dicembre 2001, n.448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (Legge Finanziaria 2002)", che stanziava le risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali per gli interventi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n.53. art.28.

Visto la legge 28 dicembre 2001, n.449. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004";

Visto il decreto 8 febbraio 2002, "Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002", che prevede l'attribuzione della somma di € 7.746.853 al "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", ex articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n.53;

Considerata la necessità di armonizzare i tempi delle città per favorire la conciliazione dei compiti di cura e di attività professionale delle famiglie ed il sostegno alle responsabilità familiari;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione delle risorse per l'anno 2002 del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", affluente nel "Fondo nazionale per le Politiche sociali", previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n.449, sulla base dell'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto nazionale di Statistica della popolazione residente, sui livelli di occupazione nonché sul livello di scolarizzazione, rilevati in ogni Regione;

Acquisito il parere positivo della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. reso nella seduta del

DECRETA

Articolo 1

1. La dotazione del "Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città", istituito con legge 8 marzo 2000, n.53, fissato in € 7.746.853, è ripartito fra le Regioni, come indicato nella

Tabella A; allegata, che è parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri ed avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT:

- criterio demografico (50%),
- criterio economico-occupazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa registrazione della Corte dei Conti.

Roma,

Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali

ROBERTO MARONI

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

criterio demografico di divisione del fondo (50%)

Regione	Popolazione 1 (valore assoluto)	Popolazione 2 (%)	Popolazione 3	Punteggio per c.n.	Crescita Naturale ²	Punteggio finale	FONDO (3.873.426,5 euro)
Piemonte	4289731	7,4	0	4,0	-1,4	4,160	2230,38
Valle d'Aosta	120589	1,0	0	5,0	0,0	5,2085	510,8003
Lombardia	9121744	16,3	1	7,0	0,0	7,0000	1710,00
Trentino-Alto Adige	465264	1,1	1	9,0	2,7	9,8043	161,632
Bolzano-Bozen	477859	1,1	1	10,0	0,0	10,0000	201,255
Trento	943123	2,2	2	8,0	1,3	8,0000	0,0
Veneto	4540853	8,3	3	7,0	0,0	7,18502	0,0
Friuli-Venezia Giulia	1186594	2,2	2	3,0	-3,7	5,0548	981800
Liguria	1621016	3,1	3	4,0	0,0	4,0000	54,174
Emilia-Romagna	4008663	7,7	7	4,0	-2,7	4,0000	1818,36
Toscana	3547604	6,8	6	5,0	3,2	5,91331	178,511
Umbria	840482	1,6	1	3,0	-3,0	3,0000	87,067
Marche	1469195	3,3	3	5,0	1,9	5,0000	17,372
Lazio	5302302	9,9	9	7,0	0,1	7,0000	15,995
Abruzzo	1281283	2,5	2	6,0	1,5	6,0000	14,1036
Molise	327177	0,6	1	4,0	-2,5	4,0000	89,236
Campania	5782244	10,8	10	3,0	0,0	3,0000	25410,00
Puglia	4086608	7,7	7	4,0	2,5	4,0000	11,0649
Basilicata	604807	1,1	1	6,0	0,0	6,0000	13,740
Calabria	2043288	4,4	4	6,0	0,8	6,0000	16,117
Sicilia	5076700	9,6	9	8,0	0,0	8,0000	327,907
Sardegna	1648044	3,1	3	6,0	-0,2	6,0000	198,739
ITALIA	57844017	100	100	6,0	0,0	6,0000	3873,4265

criterio economico sociale di divisione del fondo (50%)

Tasso di attività femminile (valore assoluto)	Tasso di attività femminile (%)	Comuni con più di 100.000 ab ³ (valore ass.)	Comuni con più di 100.000 ab (%)	Numero imprese 100.000 ab (valore assoluto)	Numero imprese (%)	FONDO (3.873.426,5 euro)
1611214	9,8	12	0,3	31005	0,8	2847,00789
18696	0,28	0	0,0	10895	0,27	0,18
139595	2,08	976	2,3	32283	0,8	714,157
143408	2,18	1	2,44	33873	0,8	687
76237	1,16	0	0,0	33873	0,8	1,54
67171	1,02	1	2,44	35615	0,8	0,70
568894	8,15	976	2,3	362096	9,3	27,22188
167773	2,65	1	2,44	83479	2,06	56,03383
91664	2,9	2	4,88	123617	3,06	31,04290
625718	9,50	8	19,5	353343	8,74	12,58
72384	2,7	2	4,88	310940	7,8	108,5174
106566	1,62	2	4,88	64543	1,60	216,220
201256	3,06	0	0,0	120985	3,09	2,0
583946	8,67	2	4,88	363532	8,9	18,07533
131020	1,99	0	0,0	39723	1,0	236,56332
30311	0,46	0	0,0	19403	0,48	65,9155
35935	0,50	0	0,0	30780	0,7	12,18816
293650	4,46	3	7,32	225101	5,57	240,836
14389	0,2	0	0,0	32920	0,8	23,9222
128173	1,95	1	2,44	102498	2,53	116,1413
107004	1,56	0	0,0	282990	6,9	69,84819
142982	2,17	2	4,88	96067	2,38	26,63177
668378	10,000	4	10,00	404784	10,000	12,69095
						8,873,12650

Crescita Naturale²

coefficiente	punteggio
da -6,9 a -6	0
da -5,9 a -5	1
da -4,9 a -4	2
da -3,9 a -3	3
da -2,9 a -2	4
da -1,9 a -1	5
da -0,9 a 0	6
da 0,1 a 1	7
da 1,1 a 2	8
da 2,1 a 3	9
da 3,1 a 4	10

1. Popolazione al 1.1.2001 e crescita naturale del 2001 per regione. Fonte ISTAT
 2. Slitta
 3. Fonte ISTAT



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- VISTO** l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

VISTO l'articolo 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il successivo comma 5 del medesimo articolo 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1;

VISTA la legge del 27 dicembre 2002, n. 290 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005";

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato articolo 52, comma 2 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13 - Fondo per l'associazionismo - pari a rispettivi € 7.746.853,00 e € 10.329.138,00, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali;

CONSIDERATO che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi 33 milioni di euro, di cui 28 milioni sul capitolo 1762 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" (U.P.B. 3.1.2.2) e 5 milioni sul capitolo 1766 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali "

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 1766 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali " a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge 53 del 2000 (artt. 19 e 20);

CONSIDERATO che il decreto legge n.73 del 14 aprile 2003, recante " Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità" assegna € 136.000.000, derivanti da minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della medesima legge;

CONSIDERATO pertanto che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2003 ammonta a complessivi € 1.716.555.931, di cui:

- € 1.522.766.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 “Fondo per le politiche sociali”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C. d. R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.5.1);
- € 7.746.853,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C. d. R. n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.2.10);
- € 10.329.138,00 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 “Fondo per l’associazionismo sociale”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.2.9);
- € 33.000.000,00 risultano presenti in bilancio quanto ad euro 28.000.000,00 al capitolo 1762 “Somma da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc” e quanto a euro 5.000.000,00 al capitolo 1766 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 “Politiche sociali e previdenziali “ (U.P.B. 3.1.2.2.);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1766 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.2.);
- € 136.000.000,00 somme derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e che concorrono al finanziamento dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell’assegno di maternità di cui all’articolo 66 della medesima legge;

RITENUTO di dover individuare risorse straordinarie che saranno trasferite alle Regioni per essere destinate a quei Comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell’anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale di benefici sino al 30 giugno 2003. Tali risorse sono finanziate per il 50 per cento a carico delle Regioni e per il 50 per cento a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.716.555.931 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data 15 aprile 2003 l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

DECRETA:**Art. 1**

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, ammontanti nel complesso a € 1.716.555.931 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	678.279.253
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	896.823.876
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.939
4. Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€	96.985.863
Totale	€	1.716.555.931

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6, allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- **Tab. 1)** Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- **Tab. 2)** Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
- **Tab. 3)** Finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dalla legislazione costituente il Fondo nazionale per le politiche sociali, compreso l'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2002.

Il totale del finanziamento è comprensivo delle risorse da destinare a quei Comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell'anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale dei benefici, nonché delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 289 del 2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'articolo 29 della Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Le risorse relative alle misure di sostegno alla povertà sono poste a carico per il 50 per cento alle Regioni e per il restante 50 per cento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- **Tab. 4)** Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2002;
- **Tab. 5)** Politiche in favore delle famiglie: costituzione del fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro – nidi, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole;
- **Tab. 6)** Fondo per gli interventi a carico del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi;

Art. 3

Considerato che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali alle Regioni ed agli enti beneficiari, le somme preordinate sul capitolo 1865 - u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini indicati dalla legge 383 del 2000, sono destinate ad integrare i finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente il citato Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li 18 aprile 2003

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**